

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

La celebrazione del matrimonio può avvenire dal quarto giorno successivo all'avvenuta pubblicazione ed entro i 180 giorni successivi (esempio: il giorno 10 novembre è esposta la pubblicazione; siccome il primo giorno non si conta rimane pubblicata fino al 18 novembre; poi si aggiungono 3 giorni arrivando così al 21 novembre: perciò il primo giorno utile per celebrare il matrimonio è il 22 novembre)

MATRIMONIO CIVILE

Chi celebra:

Celebra il Sindaco o un consigliere, assessore o dipendente delegato; è possibile anche la delega a cittadini che abbiano i requisiti alla candidatura alla carica di consigliere comunale.

Dove:

Ai sensi dell'art. 106 del C.C. il matrimonio si celebra nella Casa Comunale.

Testimoni:

Per il matrimonio civile sono previsti solamente due testimoni ai sensi dell'art. 107 del C.C. (escluso il caso di matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita)

N.B.: per gli sposi stranieri che non conoscono la lingua italiana è necessario un interprete

MATRIMONIO RELIGIOSO

Trasmissione

Il matrimonio celebrato secondo i riti religiosi da valere agli effetti civili deve essere trasmesso dal Ministro di Culto celebrante all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione entro 5 giorni.

NOTE

Dichiarazioni inserite nell'atto:

Sia per il matrimonio civile sia per quello religioso è possibile inserire la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale (vedi schema pagina seguente) e di riconoscimento di un figlio.

SCELTA DELLE CONVENZIONI MATRIMONIALI

ALL'ATTO DEL MATRIMONIO

Le convenzioni matrimoniali da scegliere al momento della celebrazione del matrimonio sono la comunione legale dei beni e la separazione dei beni.

- comunione legale: si stipula automaticamente al momento della celebrazione del matrimonio se gli sposi non richiedono espressamente al celebrante la separazione dei beni;
- separazione dei beni: può essere scelta dagli sposi al momento della celebrazione del matrimonio comunicandolo all'Ufficio di Stato Civile (in caso di matrimonio civile) o al Ministro di Culto (in caso di matrimonio religioso); in tal modo verrà inserita un'apposita annotazione a margine dell'atto di matrimonio;

La convenzione matrimoniale può essere modificata in un secondo tempo?

Sì, la convenzione matrimoniale può anche essere modificata con atto pubblico (=atto notarile) ma è necessario il consenso dei coniugi o dei loro eredi.

La stipulazione di una nuova convenzione è annotata a margine dell'atto di matrimonio.

Come si sciolgono le convenzioni matrimoniali?

Esse si sciolgono per morte di un coniuge, annullamento o scioglimento del matrimonio (= divorzio), stipulazione di nuova convenzione. **La comunione legale si scioglie anche in caso di fallimento di un coniuge.**

Cosa comporta la scelta della comunione legale?

Con questo tipo di convenzione si presume che i coniugi siano comproprietari di determinate categorie di beni. La comunione però non è universale, infatti non tutti i beni rientrano nella comunione:

BENI IN COMUNIONE	BENI PERSONALI (non oggetto di comunione)
<ul style="list-style-type: none">- acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio e relativi a diritti di proprietà, diritti di credito, azioni societarie, diritti di locazione, leasing, comodato, vincite (totocalcio, lotto,...);- beni la cui proprietà è stata acquisita per usucapione;- ricavato dallo sfruttamento economico di un'opera / invenzione di un coniuge;	<ul style="list-style-type: none">- beni appartenenti a ciascun coniuge prima del matrimonio;- beni ricevuti da uno dei coniugi in eredità o in donazione;- beni strettamente personali (destinati a soddisfare esigenze particolari di un coniuge);- beni destinati all'esercizio della professione di un coniuge;- beni conseguiti a titolo risarcitorio;- beni acquistati o scambiati con beni personali;

I beni della comunione possono essere gestiti da un solo coniuge tranne quando si tratti di straordinaria amministrazione, per cui occorre il consenso di entrambi.

La comunione può essere modificata.

La comunione può essere sciolta per volontà dei coniugi o per altri motivi (morte, divorzio, separazione, fallimento di un coniuge, interdizione o inabilitazione, cattiva amministrazione,...).

Con lo scioglimento della comunione si costituisce, sull'intero patrimonio, una comunione ordinaria e si conteggiano gli eventuali rimborsi o restituzioni a favore o a carico di ciascun coniuge (per spese sostenute per la comunione, prelievi fatti dal patrimonio comune, etc...).

I coniugi possono poi richiedere la divisione della comunione ordinaria: in questo modo il patrimonio viene suddiviso in due parti uguali ed ogni coniuge si considera titolare della sua parte dal momento in cui sorse la comunione.

In caso di fallimento o di insolvenza di un coniuge i creditori possono rivalersi esclusivamente sui beni personali dell'insolvente e anche sulla sua quota di comunione legale.

Cosa comporta la scelta della separazione dei beni?

Scegliendo la separazione dei beni ciascun coniuge rimane titolare esclusivo di tutti i diritti acquistati su beni prima o dopo il matrimonio.

Alcuni beni possono comunque cadere in comunione ordinaria quindi i coniugi diventano contitolari.

La scelta di questa convenzione può essere espressa contestualmente al matrimonio o in un momento successivo, in quest'ultimo caso restano fuori dalla separazione gli acquisti precedentemente effettuati che cadono in comunione ordinaria.

Ogni coniuge amministra i beni di cui è titolare esclusivo.

Nonostante la separazione dei beni, se un coniuge contrae un debito nell'interesse primario della famiglia, impegna anche la responsabilità e il patrimonio dell'altro coniuge.

In caso di separazione personale dei coniugi cosa succede?

I rapporti patrimoniali fra coniugi legalmente separati sono regolati dalla omologa o dalla sentenza di separazione.

Come si può dimostrare il regime patrimoniale sussistente?

Spesso in caso di acquisto di immobili o autoveicoli viene chiesto ai coniugi di dimostrare il regime patrimoniale esistente: è sufficiente richiedere l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio presso il comune in cui è avvenuta la celebrazione.